

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Il presente regolamento disciplina nel territorio del Comune di Castellamonte le modalità di esecuzione e l'applicazione dell'imposta relativa alle forme pubblicitarie previste dal D.Lgs. 15/11/1993 n. 507. Disciplina altresì, nello stesso ambito il servizio delle pubbliche affissioni e la riscossione dei relativi diritti.

ART. 2

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette secondo le disposizioni degli articoli seguenti rispettivamente al pagamento di un'imposta o di un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

ART. 3

A norma dell'art. 2 del D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, il Comune di Castellamonte, la cui popolazione residente al 31/12/1993 è di n. 8937 abitanti, rientra nella V classe impositiva e applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente Regolamento

ART. 4

Il servizio per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs 15/11/1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione ad una ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere a) b) o c) del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente lo statuto o il capitolato.

ART. 5

In caso di gestione in forma diretta. Il Comune designa un funzionario a cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del civico servizio, che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone rimborsi.

Il Funzionario Responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507 entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà fornire all'Assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte delle lotte contro l'evasione.

Nella stessa dovranno inoltre essere evidenziate le esigenze inerenti:

- l'organizzazione del personale;
- l'eventuale fabbisogno di locali, mobili ed attrezzature
- le eventuali iniziative utili al miglioramento del pubblico servizio.

In caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai precedenti commi spettano al Concessionario.

ART. 6

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione consiliare è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 7

In relazione al disposto dell'art. 3, comma 6, del D. Lgs 15/11/1993 n. 507 poiché il Comune non è oggetto di rilevanti flussi turistici non si applicano maggiorazioni.

CAPO II

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

ART. 8

Presupposto dell'imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da questi luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi emessi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato

ART.9

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 10

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso, mentre è solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o che vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

(duplicato art. 9)

ART. 11

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

Non si fa luogo ad applicazione di imposta per le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Qualora l'esposizione pubblicitaria venga effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

ART. 12

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base.

Le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 13

Per pubblicità luminosa si intende quella in cui i caratteri e il disegno costituenti la pubblicità sono essi stessi costituiti da una fonte di luce, mentre per pubblicità ordinaria illuminata si intende quella che è resa visibile da apposita luce che vi si proietta.

ART. 14

I soggetti passivi di cui all'art. 8 sono tenuti, prima di iniziare la pubblicità, a presentare all'ufficio competente apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari esposti, utilizzando il modello predisposto dal Comune che viene messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, quella effettuata con i veicoli in genere, nonché la pubblicità effettuata, per conto proprio o altrui, con pannelli luminosi o proiezioni, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Per le altre fattispecie imponibili, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Per le denunce di variazione dovrà procedersi al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La pubblicità annuale si intende prorogata con il semplice pagamento della relativa imposta da eseguirsi entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 15

Per la pubblicità ordinaria annuale, quella di durata superiore a tre mesi, la pubblicità effettuata con veicoli e quella viaria, l'imposta è dovuta per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Per le altre fattispecie imponibili, il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere eseguito mediante versamento a mezzo c.c.p. intestato al Comune, ovvero al Concessionario in caso di affidamento in concessione del servizio, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a L. 500 o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa ai periodi inferiori all'anno, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione, mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in unica soluzione, (mentre per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta) o in rate trimestrali anticipate quando l'importo supera L. 3.000.000.

ART. 16

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti al demanio comunale, o sui beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta non esclude il pagamento della Tassa O.S.A.P., nonché i canoni di locazione e concessione qualora gli stessi vengano deliberati con apposito provvedimento.

ART. 17

Entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, il Comune o il Concessionario del Servizio, in caso di gestione in concessione, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile, nel caso di gestione in concessione, dal rappresentante del concessionario.

ART. 18

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli e locandine, targhe e standardi o qualsiasi altro mezzo previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di L. 16.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non inferiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di L. 1.600.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili, su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi, purché regolarmente autorizzate, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva nella misura di L. 16.000 per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

In assenza di autorizzazione, si applica la tariffa di cui al 1° comma per ogni singola esposizione pubblicitaria con la irrogazione delle sanzioni di cui al Capo V del presente Regolamento, trattandosi di esposizione affissionistico-pubblicitaria abusiva.

Per le pubblicità di cui sopra che abbiano una superficie compresa tra mq. 5,50 e mq. 8,50, la tariffa dell'imposta è aggiornata del 50%. Per quelle di superficie superiore a mq. 8,50, la maggiorazione è del 100%.

ART. 19

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui o all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, l'imposta è dovuta in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura di L. 16.000 per ogni metro quadrato con le modalità previste per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui all'art.17 del presente regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti ai servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei Comuni in cui ha inizio e fine la corsa.

Per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibita ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandanti che alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli secondo la seguente tariffa:

- a) autoveicoli con portata sup. a Kg. 3000 L. 144.000
- b) motoveicoli con portata inf. a Kg: 3000 L. 96.000
- c) autoveicoli e motoveicoli non compresi nelle
due precedenti categorieL. 48.000

Per i veicoli circolanti con rimorchio, la tariffa di cui sopra è raddoppiata .

Per i veicoli di cui al III comma non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta ed esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

ART. 20

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine o simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmate in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta, indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa di L. 64.000.

Per le fattispecie pubblicitarie di cui sopra che abbiano durata non inferiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di L. 6.400.

Qualora le sopraindicate forme pubblicitarie vengano effettuate per conto proprio dell'impresa, l'imposta si applica in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero di messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla tariffa di L. 4.000.

Qualora detta pubblicità abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

ART. 21

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano le strade o piazze la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è di L. 16.000.

La concessione di esporre tale pubblicità potrà essere rilasciata solo quando per l'ubicazione, le dimensioni, i disegni e le iscrizioni delle tele ed relativi mezzi siano compatibili con l'estetica ed il decoro urbano.

Gli striscioni dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore a mt. 4,50 dal piano stradale.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta nella misura di L. 96.000.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari a L. 48.000.

Qualora non si oppongano motivi di decoro o di polizia urbana, il Comune consente la distribuzione, anche con i veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari.

Per l'effettuazione di detta pubblicità, l'imposta è dovuta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa di L. 4.000.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è di L. 12.000.

Per la pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile da qualsiasi luogo pubblico, può essere eseguita esclusivamente dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 19 di ogni giorno settimanale, esclusa la domenica.

La pubblicità fonica è vietata in prossimità di case di cura e di riposo ed in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto durante le ore di lezione o di cerimonie.

In ogni caso, l'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare la misura di 65 decibel.

ART. 22

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente non avente scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti o di beneficenza.

ART. 23

Sono esenti:

- a) la pubblicità realizzata all'interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano pertinenti con l'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina od ingresso;
- b) gli avvisi esposti al pubblico o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi alla attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione.
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche se esposte solo sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove ne sia effettuata la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti alla attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi ad eccezione dei battelli, barche e simili di cui all'art. 13 del D. Lgs. 507/1993;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dalla Stato o dagli Enti Pubblici Territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

ART. 24

In attesa dell'insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 31/12/1993 n. 546, recante nuove disposizioni sul "processo tributario" in attuazione della delega del Governo contenuta nell'art. 30 della Legge 30/12/1991, n. 413, contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate ed in seconda istanza, anche da parte del Comune, al Ministero delle Finanze entro 30 gg. dalla data della notifica dell'atto o della decisione del ricorso.

Il ricorso deve essere presentato alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente anche se proposto avverso la decisione della stessa Direzione, direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Contro la decisione del Ministero e quella definitiva della Direzione Regionale delle Entrate è ammesso ricorso in revocazione nelle ipotesi di cui all'art. 395, n. 2 e n. 3 c.p.c. nel termine di 60 gg. dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Contro la decisione del Ministero è anche ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o nel calcolo nel termine di 60gg. dalla notifica della decisione stessa.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

Decorso il termine di gg. 180 dalla data di presentazione del ricorso alla Direzione Regionale delle Entrate senza che sia stata notificata la relativa decisione , il contribuente può ricorrere al Ministero contro il provvedimento impugnato.

L'azione giudiziaria deve essere esperita entro 90 gg. dalla notificazione della decisione del Ministero. Essa può, tuttavia, essere proposta in ogni caso dopo 180 gg. dalla presentazione del ricorso al Ministero.

ART. 25

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza in carta legale in ordine alla quale si dovrà provvedere nel termine di 90gg.

Al contribuente spettano per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 26

L'imposta dovuta a seguito dichiarazione o di accertamento e non corrisposta nei tempi e nei modi prescritti dal presente Regolamento è recuperata con il procedimento della riscossione coattiva di cui al D.P.R. 28/1/1988, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

ART. 26/BIS

L'importo minimo entro il quale l'imposta è dovuta viene fissato in €. 5,16

CAPO III**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI****ART. 27**

Il servizio delle pubbliche affissioni è istituito in modo da garantire l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica, ovvero messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, nella misura stabilita dalle presenti disposizioni regolamentari.

A norma dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune di Castellamonte è obbligato ad installare impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni nella misura di mq. 12 per ogni mille abitanti e quindi per un totale complessivo di mq. 108, rilevato che la popolazione residente al 31/12/1993 ammonta complessivamente a n. 8937 unità.

La Giunta Municipale, con apposite deliberazioni, determinerà la superficie complessiva e la localizzazione di ciascun impianto.

ART. 28

La superficie degli impianti pubblici di cui al precedente art.27, da destinare alle affissioni viene ripartita come segue:

a) alle affissioni di natura istituzionale o comunque prive di rilevanza economica	25%
b) alle affissioni di natura commerciale	65%
c) a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per la effettuazione di affissioni dirette.....	10%

	100%

(art. 3 comma 3 del D. Lgs. 507/1993)

Ai fini della ripartizione di cui al presente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 29

Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12 , comma 3, del D. Lgs. 507/1993, saranno osservate le procedure di cui al presente Capo.

Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o concessione.

ART. 30

L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi spazi autorizzati.

L'Autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con allegata 1 copia:

- della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto dovrà essere realizzato;
- relazione sulle caratteristiche dell'impianto;

- c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
- d) disegno dell'impianto.

L'autorizzazione, sentita la Commissione Edilizia ed accertato il rispetto delle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dei regolamenti edilizio e di polizia urbana, sarà rilasciata dal Sindaco.

Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in 3 mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di 2 mesi.

ART. 31

Il concessionario di detti impianti provvederà alla loro installazione, nelle forme e con il materiale indicato dal Comune, al fine di armonizzare gli stessi e quelli del pubblico servizio.

Provvederà inoltre alla loro manutenzione, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per infortuni o danni a persone, animali e cose che potessero derivare dalla installazione di detti impianti, ivi compresa la rimozione degli stessi entro e non oltre il termine di gg. 15 dalla scadenza del rapporto concessorio.

ART. 32

Per la effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

ART.33

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione di cm. 70x1000 e per i periodi di seguito indicati è di L. 600 per i primi 10gg. e di L.2.000 per ogni periodo successivo di gg. 5 o frazione,

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui sopra è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%, mentre quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto .

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART.34

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità previste dall'art. 15 del presente regolamento.

Per particolari esigenze organizzative, il Comune consente il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

ART. 35

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato o gli Enti pubblici territoriali e che non rientrino nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo articolo del presente regolamento;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi al attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque organizzate con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali
- d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacolo viaggianti o di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

ART. 36

Sono esenti dal diritto delle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizione alle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni o delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento Europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

ART. 37

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico, timbrato dal Comune.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a gg. 10 dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 gg. dalla richiesta di affissione.

In tali ultimi due casi, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90gg.

Il committente ha la facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, e qualora non disponga di altri esemplari di manifesti da sostituire, provvederà a darne tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo ,nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni saranno esposti per la pubblica consultazione le tariffe del servizio , l'elenco degli spazi destinati alla pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

Il Comune senza corrispondere alcun compenso o indennizzo, ha sempre la facoltà di utilizzare per il servizio delle pubbliche affissioni gli steccati ed i recinti di ogni genere ed a qualsiasi uso destinati, ancorché a carattere provvisorio, insistenti o prospicienti al suolo pubblico o suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio.

ART. 38

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro 2 giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di L. 50.000 per ogni commissione.

ART. 39

Per il contenzioso ed il procedimento esecutivo si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli artt, 58-59-60 del presente regolamento.

CAPO IV

IMPIANTI PER LA PUBBLICITA'

ART. 40

Entro il 30 giugno 1995, il Funzionario responsabile di cui all'art. 5 proporrà alla Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui all'art. 54, in applicazione del presente regolamento, il Piano generale degli impianti.

Il Piano generale di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:

- a) censimento degli impianti in atto;
- b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel triennio successivo.

ART. 41

In attuazione del disposto di cui all'art. 3 del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune di Castellamonte prevede le sottoelencate tipologie e quantità degli impianti pubblicitari:

- a) n. 12 impianti su tabelle a muro su fabbricati (spazio medio 3,00 x 2,00)
- b) n. 105 impianti a muro senza tabelle su fabbricati (spazio medio 1,00 x 1,00)
- c) n. 6 impianti a standard lungo strade e vie pubbliche (superficie media 1,40 x 2,00)

entro il 30 ottobre di ogni anno, il Funzionario Responsabile proporrà alla Giunta Municipale, sentita la Commissione di cui all'art. 54, il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso dell'anno solare successivo.

ART. 42

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano nelle seguenti categorie a seconda che riguardino l'esercizio stesso cui appartengono o la pubblicità in genere:

- a) mezzi pubblicitari ordinari di esercizio: si intendono tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della Ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati.
- b) mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio: si intendono tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello dove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci venute o il fornitore dei servizi che vengono prestati. Le insegne, le targhe, i pannelli e simili si classificano secondo la loro sistemazione in:
 - 1) bandiera (orizzontale e verticale) sporgenti dal muro;
 - 2) frontali (orizzontali e verticali) contro il muro
 - 3) a giorno (su tetti, pensiline, cancelli o paline).

ART. 43

I criteri di specificazione sono:

- a) COLORE

Il colore rosso non dovrà mai essere installato nelle vicinanze di impianti semaforici in posizione tale da generare disturbo a chi guida;

b) UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA E SIMILI

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio al quale si riferisce, in via del tutto eccezionale, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purché motivate.

non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando si rende necessaria la collocazione di segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono ingenerare confusione dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse.

c) DIMENSIONE ESPOSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le sottoindicate disposizioni:

1. per gli impianti collocati in corrispondenza di vie e piazze pubbliche sprovviste di marciapiede, l'altezza del mezzo pubblicitario non dovrà essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale
2. gli impianti installati nelle vie e piazze pubbliche munite di marciapiede dovranno essere contenuti a non meno di cm. 30 entro il bordo del marciapiede stesso e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2,50 dal piano stradale.

La collocazione di insegne luminose attraverso i portici, da fondo portico a pilastro a pilastro potrà avvenire ad un'altezza da terra non inferiore a mt. 2,50.

Le insegne luminose a bandiera, da sistemarsi a fondo portico, sempre nel rispetto dell'altezza da terra di mt. 2,50, non potranno sporgere oltre il quarto della larghezza del portico, compresi i supporti.

ART.44

I cartelli e simili, oltre i quadri luminosi per analogia, possono essere di seguito classificati:

A) secondo la funzione:

- 1) pubblicitari in genere
- 2) informativi, ubicazionali, di servizi o di attività.

B) secondo la collocazione:

- 1) a parete
- 2) su pannello appoggiato al muro, ma infisso nel perimetro stradale
- 3) isolati, che possono essere mono o bifacciali.

ART. 45

I cartelli, i posters, gli standardi e impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso, nel caso di recinzioni per canteri è ammessa la collocazione di impianti anche monofacciali.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono esclusi il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non devono interferire e pesare visivamente sul complesso espositivo.

L'altezza da terra della base dei cartelli dovrà essere almeno un metro.

In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinarne la collocazione in considerazione dell'opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal Piano regolatore Generale .

ART. 46

Fermo restando i diritti e le competenze dell'A.N.A.S. o della Provincia sulle strade di loro pertinenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i relativi tracciati

Per le strade di immissione non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale entro il raggio di mt. 200, potendo trovare collocazione solo la segnaletica attinente alla viabilità ed in via eccezionale quella di indicazione ai servizi ed attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli ed altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicolo transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possano ingenerare confusione con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure renderne difficile la comprensione, nonché le sorgenti luminose che producano abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dai centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono superare la superficie di mq. 6 e non devono essere collocati a distanza minore di mt. 3 dal ciglio delle strade. inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di mt. 2,00 prima dei segnali stradali e di mt. 1 dopo i segnali stessi.

Di regola la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 1,00 per ogni lato di strada, possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia, fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e del paesaggio specifico o di complessi o manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

ART. 47

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale deve essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che regola in forza della normativa prevista dal Piano Regolare Generale.

In conseguenza la Commissione sulla pubblicità di cui al successivo art. 54 del presente regolamento valuterà le proposte di nuovi insediamenti pubblicitari con particolare considerazione degli indirizzi di tutela e preservazione dei valori artistici ed ambientali, nonché in conformità alle disposizioni contenute nei successivi artt. 48 e 49 .

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura in:

- a) edifici monumentali
- b) zone soggette a vincolo e controllo ambientale;
- c) centro commerciale, direzionale e periferia.

ART. 48

Sugli edifici monumentali è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, entro i limiti degli stipiti dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e nè essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa ;
- b) le insegne frontali a muro non sono ammesse. Eccezionalmente potrà essere ammesso qualora il loro inserimento non incida sensibilmente sull'aspetto architettonico dell'edificio o sull'ambiente circostante ed in ogni caso purché oltre a trattarsi di insegna di esercizio, siano le lettere scatolari in materiali ed in forme da valutarsi di volta in volta come idonei al loro inserimento.

La loro collocazione dovrà, se possibile, e compatibilmente con le caratteristiche dell'edificio, interessare superfici murarie completamente lisce, prive quindi di motivi ornamentali e che non costituiscano elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso.

- c) con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemare oltre le linee di gronda degli edifici e contro (o aderenti) il muretto di attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate dalla Commissione di cui sopra, ai fini di un loro accoglimento, in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;
 - d) parimenti, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani-finestra, nello spazio compreso tra le persiane ed il serramento a vetri, ovvero in corrispondenza dei portici negli spazi voltati o all'interno delle arcate ad un'altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;
 - e) gli impianti pubblicitari devono comunque armonizzare nelle dimensioni, nei colori, nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio;
 - f) non devono essere occultate le grate di ferro battuto, se esistenti;
 - g) le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purché non alterino o coprano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti.
- Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e devono avere dimensioni, colore e caratteri rigorosamente uniformi.

ART. 49

A) INSEGNE

In queste aree le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti limitazioni:

- a) le insegne frontali devono di norma essere orizzontali;
- b) le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani dell'esercizio devono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;
- c) è vietato collocare insegne su cancellate;
- d) eventuali proposte su insegne da sistemare su balconi, terrazzi o tetti potranno essere di volta in volta esaminate dalla Commissione sulla pubblicità in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché dell'idoneità di inserimento dei manufatti;
- e) le insegne luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta, devono essere a lettere staccate o sagomate, mentre le insegne luminose devono essere a filo neon o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate o sagomate;
- f) le insegne a superficie interamente luminosa o a cassonetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purché non sporgano dalla superficie del muro;

- g) per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni al cui al precedente art. 48;
- h) le insegne frontali devono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio.
Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occulte alla vista.
Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

B) MOSTRE E QUADRI LUMINOSI

La struttura architettonica dei piani terreni (zoccoli, cornici) non deve essere alterata né chiudendo arcate o vani di ingresso, né coprendo o chiudendo le finestre o grate, né adeguandola allo stile delle vetrine.

Non possono essere apposti stipiti o cornici in pietra, legno, marmo o altro materiale che coprano o alterino le strutture architettoniche preesistenti.

Non possono essere apposte vetrine esterne ad avancorpo ai lati dei vani dell'esercizio. E' parimenti vietata l'installazione di quadri luminosi.

C) TENDE PUBBLICITARIE

le tende non devono superare in larghezza del singolo vano sottostante e la loro sporgenza deve essere contenuta entro cm. 30 dall'interno del fino del marciapiedi.

Devono inoltre essere manovrate mediante appositi congegni a sezioni leggere in modo da non deturpare il carattere degli edifici.

ART. 50

In tali aree possono essere collocate insegne di esercizio ed insegne pubblicitarie di ogni tipo.

L'inserimento di detti mezzi deve essere fatto con valori e modi anche rilevanti, pur nella salvaguardia dei criteri estetici e degli equilibri compositivi che di volta in volta dovranno essere soddisfatti.

In linea di carattere generale va evitata la collocazione di insegne e cartelli su terrazzi e cancellate, mentre nei viali alberati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati e nei giardini i cartelli pubblicitari isolati vanno di norma distanziati di almeno 20 mt. l'uno dall'altro.

ART. 51

E' fatto divieto di esporre alcun mezzo pubblicitario prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione da parte del Sindaco. Nelle forme di pubblicità che comportino la posa in opera di impianti fissi, l'autorizzazione si concreta nel rilascio di apposito atto formale.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi quali striscioni, pubblicità sonora, salvo eventuali casi da valutarsi in sede di dichiarazione, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal funzionario responsabile del pubblico servizio. In ogni caso, per l'esposizione di pubblicità a mezzo striscioni l'autorizzazione è subordinata al preventivo parere del comando dei vigili urbani.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a) esposizione di targhe professionali di tipo e formato standard esposte a lato dei portoni dei caseggiati;
- b) pubblicità all'interno di luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altri spazi di uso pubblico;

- c) pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie;
- d) pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

Alla pubblicità “effettuata” nell’ambito delle “Ferrovie dello Stato” si applicano le disposizioni espressamente emanate al riguardo.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente articolo si intendono rilasciate facendo salvi gli eventuali diritti dei terzi, nonché ogni altra autorizzazione di competenza di altre autorità o enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione di suolo comunale o di marciapiede dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia .

Gli interessati dovranno altresì osservare tutte le vigenti disposizioni di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana, pubblica sicurezza.

ART. 52

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere corredata, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. per i soggetti titolari, dalla seguente documentazione:

- a) progetto di insegna o cartello in scala tale da individuare tutti gli elementi essenziali, compreso il disegno del supporto, e per le insegne luminose lo schema elettrico e costruttivo della parte elettrica, da realizzarsi comunque in osservanza delle vigenti norme C.E.I. (Comitato Elettrico italiano), debitamente sottoscritto dal titolare dell’azienda costruttrice.

Per le insegne di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, la Commissione di cui all’art. 54 ha la facoltà di richiedere che il progetto sia corredato delle opportune garanzie di ordine tecnico.

- b) descrizione tecnica dettagliata del tipo di insegna o cartello in progetto o comunque della forma pubblicitaria di cui il richiedente intende avvalersi con l’indicazione dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce;

- c) documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l’ambiente circostante.

Le domande di voltura dovranno essere corredate della precedente autorizzazione o documentazione sostitutiva.

ART. 53

Alla richiesta di autorizzazione dovrà essere allegata la quietanza dell’econoמו comunale attestante la costituzione di un fondo di rimborso spese di L. 50.000, così determinato:

a) diritti di istruttoria , compresi i sopralluoghiL. 40.000

b) rimborso stampatiL. 10.000

L. 50.000

L’ammontare di detto fondo potrà essere variato annualmente con deliberazione della Giunta Municipale.

ART. 54

Il rilascio dell'autorizzazione prevista per le forme di pubblicità che comportano la posa in opera di impianti fissi di qualunque specie è subordinato al parere della Commissione sulla pubblicità.

Tale Commissione è così composta:

- a) Capo Ripartizione Ufficio TecnicoPresidente
- b) Capo Ripartizione Servizi FinanziariVice-Presidente
- c) Comandante Corpo Vigili Urbani o suo delegato.....Componente
- d) Geometra Ufficio Tecnico o suo delegatoComponente
- e) Funzionario Responsabile del "pubblico servizio" di cui
all'art. 5 del presente RegolamentoComponente

La Commissione esamina le domande sulla base degli atti in suo possesso e adotta i propri orientamenti in merito a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà dei componenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno svolte da un impiegato dell'ufficio tributi che redigerà apposito verbale delle singole sedute dal quale dovranno risultare tra l'altro le pratiche esaminate e le relative decisioni adottate.

Per l'esame della pratiche più importanti la Commissione potrà invitare per pareri tecnici , informativi o altro, rappresentanti di altri Enti, Uffici Pubblici o comunque persone particolarmente competenti in relazione alla materia in esame.

Le richieste di autorizzazione concernenti la posa in opera di mezzi pubblicitari nelle località soggette a vincolo ai sensi della Legge 29/06/1939, n. 1497, e successive modificazioni ed integrazioni, saranno sottoposte anche al parere vincolante della Commissione Edilizia.

La Commissione valuterà anche le proposte del Funzionario Responsabile in merito al Piano Generale degli Impianti e relativi aggiornamenti.

ART. 55

L'autorizzazione sarà rilasciata entro il termine di gg. 60 dalla presentazione della domanda.

Le pratiche saranno sottoposte all'esame della Commissione in ordine di presentazione e nello stesso tempo sarà comunicato l'eventuale diniego alla messa in opera dei mezzi pubblicitari richiesti.

Il termine di cui sopra è sospeso nel caso in cui la Commissione inviti i richiedenti a proporre soluzioni diverse o a produrre ulteriore documentazione.

ART. 56

Qualora le istanze presentate non siano corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine assegnatogli dalla Commissione, le stesse non saranno sottoposte all'esame di merito e saranno archiviate.

Della avvenuta archiviazione dovrà essere data documentazione agli interessati e, se richiesti, dovranno essere restituiti gli eventuali documenti allegati all'istanza.

ART. 57

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia in occasione dell'installazione di un nuovo impianto o modifiche di quelli esistenti, sia per la rimozione definitiva di impianto esistente e le

rimesse in pristino delle murature, degli intonaci e delle tinteggiature nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche quando i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e spese dell'utente interessato. In difetto il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'art. 60 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute. I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nell'autorizzazione per forma, tipo, dimensioni sistemazione ed ubicazione sono da considerarsi abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva. Il contribuente autorizzato alla esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezione o limitazioni di sorta, a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi azione, pretesa, richiesta che comunque e da chiunque, in qualsiasi tempo e sede, per qualsiasi causa e titolo, potesse nei confronti del Comune avanzarsi in relazione, connessione, dipendenza sia diretta che indiretta, alla concessione ed all'autorizzazione ad effettuare attività pubblicitaria ed installare mezzi pubblicitari.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

CAPO V**SANZIONI TRIBUTARIE, AMMINISTRATIVE E INTERESSI****ART. 58**

Per l'omessa, tardiva o infedele dichiarazione di cui all'art. 14 si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quelle di cui al comma precedente, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse di cui sopra sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre i 30gg. dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell'avviso di accertamento.

ART. 59

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

ART. 60

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della Pubblicità. Alle violazioni di queste disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II della Legge 24/11/1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Pere le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000 con notificazione agli interessati, entro 150 gg. dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportate in apposito verbale.

Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendo menzione nel suddetto verbale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune o il Concessionario del servizio effettuano, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità di cui all'art. 17 del presente regolamento, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari abusivamente esposti possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché del tributo evaso.

Nella stessa ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo il versamento di una congrua cauzione stabilita dall'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al pagamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO VI**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE****ART. 61**

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507, il Comune non dà corso all'installazione di impianti pubblicitari, esclusi quelli di esercizio, sempreché i relativi provvedimenti non siano stati adottati alla data del 31/12/1993 e da atto che sino alla approvazione del presente regolamento non sono state rilasciate autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti pubblicitari.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 26/10/1972, n. 639, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso del 1993 per la quale sia stata pagata la relativa imposta è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione mediante il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

In attesa dell'emissione del Decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni, con il quale saranno determinate le caratteristiche del modello di versamento a mezzo conto corrente postale per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune consente che nelle more attuative la riscossione del tributo avvenga nelle forme attuate nel corso dell'anno 1993.

ART. 62

Con decorrenza dal 1° gennaio 1994 è abrogato il D.P.R. 26/10/1972, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altra norma incompatibile con le vigenti disposizioni.

Sono fatte salve le disposizioni contenute nella Legge 18/03/1959, n. 132 e nell'art. 10 della Legge 5/12/1986, n. 856.

ART. 63

Copia del presente Regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico a norma dell'art. 23, della Legge 7/08/1990, n.241, affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 64

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia le disposizioni del presente Regolamento dandone comunicazione agli interessati mediante pubblicazione all'Albo Pretorio a norma di legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità entro 30gg. successivi all'ultimo giorno della predetta ripubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 65

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le norme previste dal D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

ART.66

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 1994.